

Legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3.

“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Titolo I

Misure per la riduzione dei costi della politica e della burocrazia regionale

Art. 1

(Rinunciabilità delle indennità di funzione e delle indennità di carica dei consiglieri regionali)

1. Dopo il comma 2 quinquies dell'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) è aggiunto il seguente: “2 sexies. I consiglieri e gli assessori regionali hanno facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, al trattamento indennitario di cui al comma 1. Tale rinuncia comporta la riduzione della base imponibile contributiva ai fini del trattamento previdenziale e deve essere formalizzata con nota scritta da inviare al Presidente del Consiglio regionale o, per gli assessori, al Presidente della Giunta regionale. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinati ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019.”.

Art. 2

(Riduzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza)

1. In attuazione del principio del buon andamento dell'attività amministrativa e ai fini del contenimento della spesa del personale con qualifica dirigenziale, a partire dall'anno 2017, il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell'area dirigenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale è determinato tenendo conto del numero delle posizioni dirigenziali attive nell'anno di riferimento e comunque, in misura non superiore al numero delle strutture ordinamentali, così come fissate con deliberazione di Giunta regionale dell'anno di riferimento, adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del regolamento 15 dicembre 2011, n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale).

2. La riduzione del Fondo di cui al comma 1 tiene conto del numero di strutture effettivamente coperte, del numero dei dirigenti incaricati, e di quanto previsto dall'articolo 10 del CCDI dirigenti anche in esito al processo di pesatura delle strutture in atto.

3. La presente disposizione si interpreta, conformemente alla normativa nazionale vigente in materia di pubblico impiego, nel senso di escludere dal computo del riparto del Fondo le strutture vacanti o assegnate ad interim.

Art. 3

(Sanzioni per la burocrazia inefficiente)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 (Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l'apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l'attività d'impresa. Legge annuale di semplificazione 2015) sono aggiunti i seguenti:

“1bis. Ai sensi dell'articolo 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) l'amministrazione regionale è tenuta al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza della inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

1ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis, l'amministrazione regionale, compreso il Consiglio regionale, nei casi di cui al comma 1, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, è tenuta, su istanza di parte, a corrispondere all'interessato a titolo di indennizzo per il mero ritardo, conseguente alla inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, una somma per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento che sarà detratta dall'eventuale risarcimento, determinata con delibera di Giunta regionale anche ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In tali casi, l'amministrazione regionale propone azione di rivalsa nei confronti del dirigente o funzionario accertato essere responsabile del ritardo.

1quater. In ogni caso, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare ed amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.”.

Art. 4

(Modifiche normative per la riduzione di spesa del comparto)

1. L'articolo 23 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009) è abrogato.

2. Il comma 6, dell'articolo 16 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 8 (Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti) è abrogato.

3. Al comma 5, dell'articolo 8 della legge regionale 7 febbraio 1994, n. 8 (Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni) le parole da “per essi si applica” e fino a “della stessa legge” sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2008) non si applicano ai titolari degli incarichi di cui agli articoli 18 e 22 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Sistema Sanitario Regionale).

5. Al comma 186 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania. Legge finanziaria regionale 2013) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "La spesa sostenuta del personale incaricato è rapportato alle tabelle ACI vigenti all'atto dell'ispezione."

6. Le disposizioni di cui all'articolo 86, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) si applicano anche agli amministratori della Regione Campania, anche con efficacia per tutti i giudizi di responsabilità ancorché in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, se il procedimento si conclude con sentenza di assoluzione o con l'emanazione di un provvedimento di archiviazione.

Titolo II

Misure di razionalizzazione della spesa regionale

Art. 5

(Azioni in materia ambientale)

1. Nell'anno 2017 le risorse generate dal trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra alla Regione Campania ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2012, n. 61670 (Assegnazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, di risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Fondi annualità 2005), eccedenti gli oneri di gestione, gli ammortamenti e gli accantonamenti per le opere di dismissione finale dell'impianto, sono impiegate negli interventi relativi al ciclo integrato dei rifiuti e delle acque.

2. Al fine di concorrere alle spese sostenute dalle amministrazioni comunali per la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani è stanziata una somma annuale di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede incrementando la Missione 9, Programma 3, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 mediante prelevamento di una somma di pari importo sulla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

3. Al fine di garantire la continuità degli interventi di pubblico interesse previsti dalla legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale) ed in conformità dei principi tutelati dall'articolo 159 del decreto legislativo 267/2000, non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza dei Consorzi di Bonifica destinate al pagamento delle retribuzioni per il personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi. Al fine della compiuta attuazione, con delibera semestrale di destinazione ad opera di ciascun Ente e, successiva notificazione della stessa al tesoriere, saranno emessi mandati di pagamento per titoli diversi, in osservanza del criterio cronologico.

4. Al fine di riattivare la funzionalità del Centro di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti elettrici ed elettronici sito nella struttura confiscata alla camorra in località Melizzano, è autorizzata la spesa di euro 40.000,00 a favore del Comune di Melizzano. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede incrementando la Missione 9, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 mediante prelevamento di una somma di pari importo sulla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

5. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzare a valere sulle risorse statali se stanziate, la Regione provvede a redigere un cronoprogramma degli interventi in base alle priorità e all'urgenza degli stessi da pubblicare sul sito internet istituzionale della Regione in una apposita sezione denominata: Prevenzione rischio idrogeologico. Il cronoprogramma è aggiornato ogni tre mesi in relazione agli interventi progressivamente effettuati.

Art. 6

(Azioni per la sicurezza, l'ordine pubblico e il trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contrastare i fenomeni connessi alla criminalità locale, tutelare la cittadinanza campana e assicurare una maggiore sicurezza, è istituito il “Fondo per il sistema integrato della videosorveglianza stradale” pari ad euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo. In sede di prima applicazione, il Fondo è utilizzato per l'installazione di un sistema integrato di videosorveglianza presso i principali snodi dell'asse mediano nelle tratte posizionate a nord del Comune di Napoli e presso il Comune di Bonea (Benevento).
3. Dopo il comma 1, dell'articolo 7 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 (Riforma del trasporto pubblici locale e sistemi di mobilità della Regione Campania) è inserito il seguente:
“1 bis. Sulla base dei criteri e della politica tariffaria di cui al comma 1, la struttura amministrativa competente in materia di mobilità della Giunta regionale, con il supporto tecnico dell'ACAM, sentito il Comitato di indirizzo e monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 90, della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2013) adotta gli eventuali adeguamenti tariffari necessari per tener conto degli equilibri contrattuali, di specifiche esigenze territoriali e degli adeguamenti inflattivi.”.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede incrementando per euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, la Missione 3, Programma 2, Titolo 1 mediante prelevamento di pari importo per ciascun anno, dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.

Art. 7

(Azioni per il diritto allo studio)

1. Al fine di tutelare e rendere effettivo il diritto allo studio scolastico e all'istruzione dei giovani campani e garantire l'adeguato supporto al sistema educativo regionale degli istituti di istruzione secondaria, è istituito il “Fondo regionale per il diritto allo studio scolastico nella scuola superiore”. La Giunta regionale, con deliberazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi straordinari a valere sul Fondo, da concedere su richiesta degli istituti di istruzione di secondo grado anche per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comprese le spese sostenute per le utenze elettriche, telefoniche, acqua e gas. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione quantificati in 1.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante l'istituzione del Fondo di cui al presente comma nell'ambito della Missione 4, Programma 3, Titolo 1 da incrementare tramite prelevamento di somme di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.
2. Al fine di concedere borse di studio ai minori detenuti presso gli istituti di pena siti nel territorio campano e ai minori a rischio di emarginazione o coinvolgimento in attività criminose, nonché per la promozione di progetti per la lotta alla dispersione scolastica e la difesa del diritto allo studio dei giovani a rischio, è istituito un apposito Fondo nell'ambito della Missione 4, Programma 7, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante incremento della Missione 4, Programma 7, Titolo 1 e contestuale prelievo di una somma di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017 – 2019.

Art. 8

(Azioni per i cittadini non autosufficienti e diversamente abili)

1. Al fine di sostenere le residenze sanitarie assistenziali pubbliche, di cui alla legge regionale 22 aprile 2003, n. 8 (Realizzazione, organizzazione, funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private - RR.SS.AA.) è istituito un Fondo per il sostegno delle RR.SS.AA. di proprietà pubblica pari ad euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 mediante riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito della Missione 13, Programma 1, Titolo 1.
2. Al fine di garantire il necessario sostegno attraverso specifiche azioni rivolte a favore di persone diversamente abili così da favorirne l'integrazione sociale, anche in attuazione delle previsioni della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), è istituito il Fondo "Durante Noi – Dopo di Noi" per il sostegno ai cittadini diversamente abili pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.
3. In coerenza con quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predisporre un Piano d'azione denominato "Piano Durante Noi – Dopo di Noi", con il quale determina i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 2, anche al fine di valorizzare e utilizzare strutture immobiliari di proprietà regionale da destinare specificatamente alla predisposizione di attività lavorative, di accoglienza e aggregazione per le persone diversamente abili.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 si provvede a valere sulla Missione 12, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019.

Art. 9

(Azioni per la ricerca scientifica e tecnologica)

1. Al fine di sostenere la ricerca e l'innovazione e contribuire alla formazione dei giovani ricercatori universitari, è stanziato un contributo straordinario a favore della società consortile Biogem per l'anno 2017, di euro 800.000,00 e, per le medesime finalità, a favore della società consortile Ceinge-Biotecnologie Avanzate è stanziato un contributo straordinario, per l'anno 2017, di euro 500.000,00. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con incremento della Missione 14, Programma 3, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il 2017 mediante prelievo di una somma di pari importo sulla Missione 20, Programma 3, Titolo I per il 2017.
2. Al fine di promuovere e valorizzare la ricerca nei settori della geofisica e della vulcanologia nel quadro di progetti strategici regionali nazionali ed internazionali, è concesso un contributo straordinario per l'anno 2017 di euro 100.000,00 a favore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Napoli. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2017, si provvede mediante incremento della Missione 4, Programma 4, Titolo 1 e contestuale prelievo di una somma di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017 – 2019.
3. La Regione Campania, per promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese del settore del commercio ed artigianato ed incentivare l'occupazione nei medesimi ambiti, favorisce la predisposizione di accordi con le Camere di Commercio dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura al fine di selezionare imprese che manifestano interesse ad investire nell'innovazione tecnologica della propria attività, attraverso la concessione di contributi a ciò finalizzati, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia e della normativa europea in materia di aiuti di Stato, da un minimo di 15.000,00 euro ad un massimo di 30.000,00 euro. I medesimi accordi, anche su proposta dei centri di assistenza tecnica delle diverse Associazioni di

categoria, promuovono lo sviluppo degli incubatori dei mestieri tradizionali regionali quale fattore essenziale di progresso ed opportunità di arricchimento economico, culturale e civile. Dopo il comma 4, dell'articolo 32 della legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale) è inserito il seguente: "4bis. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia, per far fronte alle situazioni di disagio sociale del settore, le disposizioni di cui al comma 4, lettere c) e d) non si applicano ai soggetti che esercitano l'attività di commercio su aree pubbliche fino alla scadenza delle concessioni rese ai sensi dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)". Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari ad euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 si provvede mediante le risorse di cui alla Missione 14, Programma 1, Titolo II.

Art. 10

(Azioni per l'infanzia e il sostegno degli asili nido)

1. Al fine di concorrere alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione degli asili nido delle amministrazioni comunali della Regione Campania è stanziata la somma di 3.000.000,00 di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede con incremento della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 mediante prelevamento di una somma di pari importo sulla Missione 50, Programma 1, Titolo 1.
3. Al fine di consentire ai Comuni l'acquisto e l'installazione di giochi destinati a bambini con disabilità nelle aree verdi pubbliche, il contributo annuo già autorizzato dall'articolo 13, comma 9, della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016) è incrementato di euro 100.000,00 per l'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2017, si provvede mediante incremento della Missione 12, Programma 04, Titolo 1 e contestuale prelievo di una somma di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017 – 2019.

Art. 11

(Azioni per il sostegno alla cultura diffusa)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale regionale è istituito, nell'ambito della Missione 5, Programma 2, un Fondo per il sostegno agli enti locali ed ad altri enti pubblici siti nel territorio della Regione Campania di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Per le medesime finalità, nonché per sostenere iniziative culturali rivolte, specialmente, alle giovani generazioni, nel territorio della Regione Campania, è istituito, nell'ambito della Missione 5, Programma 2, un Fondo pari ad euro 1.200.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 per il sostegno alle Fondazioni e alle Associazioni culturali, alle associazioni identitarie costituite da enti locali e territoriali per la promozione del patrimonio agroalimentare campano e alle Fondazioni di comunità delle province campane. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 2.700.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante incremento della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 e contestuale prelievo, di pari importo, dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017-2019.
2. Al fine di sostenere il patrimonio architettonico religioso e promuovere il turismo culturale è istituito, nell'ambito della Missione 5, Programma 2, un Fondo per il sostegno agli enti ecclesiastici pari ad euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante incremento della Missione 5, Programma 2, Titolo 2 e contestuale

prelievo, di pari importo, dalla Missione 20, Programma 1, Titolo 2 del bilancio di previsione 2017-2019.

3. La Regione Campania assicura, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, la riapertura del Centro Internazionale per il Monitoraggio Ambientale (CIMA).

4. In attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 13 giugno 2003, n. 11 (Disposizioni a favore del Comune di Pietrelcina) è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2017 a favore del Comune di Pietrelcina. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2017, si provvede mediante incremento della Missione 18, Programma 1, Titolo 1 e contestuale prelievo di una somma di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1, del bilancio di previsione 2017 – 2019.

5. Al fine di sostenere e sviluppare misure a sostegno della parità di genere e di contrasto alla violenza sulle donne, è autorizzata la spesa di 100.000,00 euro per l'anno 2017 per l'Osservatorio sul fenomeno della violenza di genere. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante incremento della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 e contestuale prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017 – 2019.

6. Al fine di supportare le azioni a tutela dei cittadini campani residenti all'estero e delle loro famiglie, rafforzare l'identità originaria e rinsaldare i rapporti con la terra di origine è autorizzata la spesa di 150.000,00 euro per l'anno 2017 per la Consulta regionale dell'Emigrazione di cui alla legge regionale 19 febbraio 1996, n. 2 (Interventi regionali in favore dei cittadini campani residenti all'estero). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante incremento della Missione 12, Programma 4, Titolo 1 e contestuale prelievo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione 2017 – 2019.

Art. 12

(Azioni di razionalizzazione, cura e governo del territorio montano)

1. Al fine di razionalizzare le azioni di cura e governo del territorio montano e conseguire ulteriori risparmi di spesa, la Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con uno o più regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 56, comma 4 dello Statuto della Regione Campania, il funzionamento del sistema forestale regionale nonché l'organizzazione delle Comunità montane, nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione del modello di governance del sistema, ispirato a principi di semplificazione degli enti delegati, efficientamento dei servizi al cittadino, riduzione dei costi di amministrazione e funzionamento;
- b) disciplina di un modello unitario di cura e gestione del territorio montano in una logica di integrazione multisettoriale;
- c) adeguamento e sistematizzazione del sistema di pianificazione forestale, mediante la previsione di tre livelli di programmazione generale, esecutivo e locale;
- d) adeguamento e aggiornamento in chiave produttiva, multifunzionale e ambientale delle norme tecniche di riferimento;
- e) introduzione di misure di semplificazione amministrativa anche attraverso l'istituzione dello Sportello Unico Forestale;
- f) disciplina di un sistema di cartografia forestale;
- g) introduzione di un sistema di certificazione forestale;
- h) valorizzazione delle professionalità e salvaguardia dei livelli occupazionali degli addetti idraulico forestali mediante la previsione di progetti di formazione e aggiornamento professionale e impiego in interventi volti alla salvaguardia ambientale, alla difesa suolo, al rischio idrogeologico.

2. I regolamenti di cui al comma 1 elencano espressamente le disposizioni delle leggi regionali 7 maggio 1996, n. 11 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13 concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo) e 30 settembre 2008, n. 12 (Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane) che sono abrogate dalla loro entrata in vigore.

3. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinati ad incrementare gli interventi di cui alla Missione 9, Programma 5, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019.

Art. 13

(Azioni per l'agricoltura, la castanicoltura, la caccia)

1. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica regionale e conseguire risparmi di spesa, l'articolo 36 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania) è così modificato:

- a) al comma 2 le parole "all'Ufficio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "alla struttura amministrativa regionale";
- b) al comma 4 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente "regionale" le parole "dell'ufficio caccia della Provincia competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti "della struttura amministrativa regionale competente per materia" la parola "diciannove" è sostituita dalla seguente "diciassette";
- c) la lettera c) del comma 4 è abrogata;
- d) alla lettera d) del comma 4, la parola "dieci" è sostituita dalla seguente "venti" le parole "un componente" sono sostituite dalle seguenti "due componenti"; le parole "ed uno" sono sostituite dalle seguenti "e due";
- e) al comma 5 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente "regionale";
- f) al comma 6 la parola "provinciali" è sostituita dalla seguente "regionali", e la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente "regionale" e la parola "Provincia" è sostituita dalla seguente "Regione".

2. I comitati di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 26/2012, laddove in carica, decadono dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono ricostituiti entro i successivi trenta giorni secondo quanto disposto dal presente articolo.

3. La legge regionale 21 maggio 2012, n. 13 (Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania. Legge finanziaria regionale 2012) è così modificata:

- a) al comma 3, dell'articolo 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "A copertura delle spese da sostenere per gli interventi di ripristino dei castagneti danneggiati dalle principali patologie e preservarne la coltura, anche in relazione al mancato reddito derivante dalla perdita di produzione, possono essere concessi, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia nonché della normativa europea in materia di aiuti di Stato, contributi ai castanicoltori.";
- b) l'articolo 4 è così sostituito: "Art. 4 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari ad euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, si provvede mediante incremento delle risorse alla Missione 9, Programma 7, Titolo 1 e riduzione di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1."

Titolo III

Misure di adeguamento di canoni e contributi regionali

Art. 14

(Canoni concessori sulle aree del demanio idrico)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale aggiorna, con delibera, i canoni annui da corrispondere per l'occupazione di aree del demanio idrico di competenza regionale e provinciale, siano essi pubblici o privati.
2. La Giunta regionale, con cadenza almeno triennale, provvede con propria delibera ad aggiornare i canoni di cui al comma 1.
3. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione o occupazione senza titolo di beni del demanio idrico, sono pari al triplo del canone di cui al comma 1, per ciascun anno di occupazione o utilizzazione sine titulo, e comunque, per un massimo di 10 anni, fatto salvo l'obbligo di procedere alla demolizione degli eventuali manufatti abusivi.
4. Per le utilizzazioni o occupazioni con titolo scaduto o insufficiente, il concessionario è tenuto al pagamento del doppio del canone vigente in ciascun anno di occupazione o utilizzazione, oltre agli interessi al tasso legale.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il disciplinare per la gestione del demanio idrico.

Art. 15

(Modifiche normative e disposizioni sui contributi regionali dovuti per attività estrattiva)

1. L'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n.15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005) è così modificato:
 - a) al comma 1, le parole "in un'unica soluzione," sono soppresse, la parola "dicembre" è sostituita dalla seguente "marzo";
 - b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1bis. I contributi dovuti ai sensi del comma 1 e dell'articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria 2008) possono essere versati in quattro rate trimestrali di pari importo, di cui la prima deve essere versata entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di riferimento del volume estratto."
2. L'articolo 19 della legge regionale 1/2008 è così modificato:
 - a) al comma 1 dopo le parole "i titolari di autorizzazioni" sono aggiunte le seguenti "e concessioni";
 - b) al comma 2 le parole "31 dicembre di ogni anno, sulla scorta dei volumi estrattivi riportati nel programma di coltivazione allegato al" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo di ogni anno, sulla scorta dei volumi estratti nel corso dell'anno solare precedente in forza del".
3. In caso di mancato pagamento dei contributi di cui all'articolo 17 della legge regionale 15/2005 e dell'articolo 19 della legge regionale 1/2008, la competente struttura amministrativa regionale procede al recupero delle somme dovute da prelevare dal deposito cauzionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere). In ogni caso il mancato pagamento dei contributi di cui al presente articolo comporta l'estinzione dell'autorizzazione o concessione estrattiva, per decadenza, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 54/1985.

Art. 16

(Adeguamento dei contributi regionali per utilizzazione acque minerali e termali)

1. L'articolo 36 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgenti) è così modificato:
 - a) al comma 7, dopo le parole "di riferimento", sono aggiunte le seguenti "alla Regione Campania e" e le parole "dandone comunicazione al competente ufficio regionale entro i trenta giorni successivi" sono soppresse;
 - b) alla lettera a) del comma 8, le parole da "per le acque minerali naturali" e fino a: "a metro cubo" sono sostituite dalle seguenti: "per le acque minerali naturali e di sorgente è proporzionale alla quantità di acqua imbottigliata ed è pari ad almeno 1,00 euro per metro cubo.";
 - c) il comma 12 è così sostituito: "12. Il contributo di cui al comma 8, lettera a) è corrisposto per una parte pari al 50 per cento ai Comuni interessati dalla concessione e utilizzato dai Comuni, con destinazione specifica e vincolata, per la realizzazione di interventi ed iniziative finalizzate alla salvaguardia del patrimonio idrotermominerale sentite le Associazioni di categoria; per la restante parte pari al 50 per cento alla Regione Campania e prioritariamente è utilizzato per il sostegno ai Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale), che versano in situazioni di particolare difficoltà gestionale, anche al fine di assicurare le spettanze al personale impegnato negli interventi di bonifica.".
2. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della presente disposizione.

Art. 17

(Recupero di contributi straordinari non spesi)

1. Gli Enti locali beneficiari di contributo regionale pluriennale a valere sull'ammortamento di mutui ai sensi della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania) contratti con la Cassa depositi e prestiti o altro istituto di credito fino alla data di entrata in vigore dell'articolo 27 della legge regionale 1/2008 decadono dal medesimo contributo se alla data di entrata in vigore della presente legge non è intervenuta alcuna erogazione del prestito per stati di avanzamento lavori. Le somme destinate al finanziamento dei contributi dichiarati decaduti ai sensi del presente comma sono ridestinate all'estinzione anticipata dei relativi mutui concessi agli enti locali da Cassa depositi e prestiti o da altro istituto di credito.
2. La decadenza di cui al comma 1 non opera nel caso in cui l'ente locale beneficiario attesta, con dichiarazione del responsabile del procedimento, che l'opera finanziata è in corso di realizzazione, indicando la somma ancora necessaria per il completamento definitivo. L'attestazione deve essere ricevuta dalle strutture amministrative competenti in materia di lavori pubblici e di risorse finanziarie della Regione Campania entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli Enti beneficiari di contributo regionale concesso sotto forma di contributo straordinario ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lettera b) della legge regionale 3/2007 decadono dal contributo se non comunicano alla Regione l'avvenuta aggiudicazione definitiva degli appalti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo IV Misure in materia di contabilità, bilancio e tributi

Art. 18

(Definizione agevolata delle entrate regionali)

1. Per le somme dovute a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) ed alla legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati o subdelegati), notificati dagli Uffici della Giunta regionale negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito mediante pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, interessi liquidati con l'ordinanza-ingiunzione e spese di notifica dell'ordinanza-ingiunzione, senza corrispondere le relative sanzioni.
2. Ai fini della definizione del presente articolo il debitore produce, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione all'Ufficio che ha adottato l'ordinanza – ingiunzione; nella dichiarazione comunica i debiti ai quali l'istanza è riferita, il numero di rate nelle quali intende effettuare il pagamento, la pendenza di eventuali giudizi per i medesimi debiti e l'impegno a rinunciare ai giudizi stessi.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è presentata all'Ufficio che ha adottato l'ingiunzione fiscale su apposito modello, approvato con deliberazione della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e reso disponibile sul sito internet della Regione Campania.
4. Il numero di rate nelle quali il debito è dilazionabile è fissato in un massimo di cinque, di pari importo, con le seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 30 aprile 2018 e 30 settembre 2018.
5. L'ufficio della Giunta regionale che ha adottato l'ingiunzione fiscale, entro il 31 maggio 2017, comunica ai soggetti che hanno presentato istanza nei termini perentori di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme da versare, l'importo delle singole rate e le rispettive scadenze.
6. Sulle singole rate, a decorrere dal 1° agosto 2017, sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
7. La definizione di cui al presente articolo è esclusa per le tipologie di debiti di cui all'articolo 6, commi 10 ed 11 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.
8. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applica l'articolo 6 ter del decreto-legge 193/2016.

Art. 19

(Disposizioni tributarie)

1. Le entrate regionali destinate con legge regionale alla realizzazione di determinate spese sono riferite esclusivamente alle obbligazioni giuridicamente perfezionate nell'anno in cui il limite è appostato. Pertanto eventuali economie di spesa non costituiscono vincolo da iscrivere nell'avanzo di amministrazione. Per le medesime entrate che costituiscono vincolo proveniente da esercizi precedenti, in sede di rendiconto 2015 si provvede alla individuazione delle quote ancora non

utilizzate al 31 dicembre 2016. Con la legge di approvazione del relativo rendiconto si provvede allo svincolo.

2. Per il 2017, 2018 e 2019 le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012) sono destinate, per ogni annualità, in misura pari:

a) al 50 per cento per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2 bis, lettera a) della legge regionale 1/2012;

b) al 50 per cento per le politiche socio-sanitarie della Regione.

3. La legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale) è così modificata:

a) al comma 1 dell'articolo 6 dopo le parole "tributo speciale per il deposito in discarica" sono inserite le seguenti: "e in impianti di incenerimento senza recupero energetico";

b) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o, comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione: D10 Incenerimento a terra, ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006";

c) l'articolo 12 è abrogato;

d) i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 17 sono abrogati;

e) al comma 3 dell'articolo 17 le parole "Una quota pari al venti per cento del gettito del tributo, al netto della quota spettante alle province," sono sostituite dalle seguenti: "Il gettito del tributo".

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – legge finanziaria anno 2009);

b) il comma 182 dell'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n.5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2013);

c) i commi 119 e 120 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e di sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014).

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge ad iniziativa della Giunta regionale – Assessore Lidia D’Alessio.

Acquisito dal Consiglio Regionale il 30 novembre 2016, con il n. 382 del registro generale ed assegnata alla II Commissione Consiliare Permanente per l’esame e alla I, III, IV, V, VI, VII e VIII Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvato dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 21 dicembre 2016.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall’Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all’articolo 1.

Comma 1

Legge Regionale 5 giugno 1996, n. 13: “Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania”.

Articolo 1: “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”.

Comma 2- quinquies: “2-quinquies. Non possono cumularsi indennità, gettoni di presenza, rimborsi o compensi comunque denominati derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di assessore o di consigliere regionale, e comunque da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipi. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare per uno solo dei trattamenti previsti.”.

Note all’articolo 2.

Comma 1

Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12: “Regolamento “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania”.

Articolo 6: “Strutture amministrative.”.

Comma 3: “3. Con deliberazioni della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi programmatici e l’organizzazione interna alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali, l’organizzazione degli uffici speciali, salvo quanto previsto per l’Avvocatura regionale, nonché le unità operative dirigenziali nelle quali essi si articolano, con i relativi compiti.”.

Note all’articolo 3.

Comma 1

Legge Regionale 14 ottobre 2015, n. 11: “Misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di semplificazione 2015.”.

Articolo 11: “Sanzioni per la burocrazia inefficiente.”.

Comma 1: “1. In caso di mancato rispetto dei termini di cui all’articolo 9 non riconducibili a gravi, documentati e giustificati motivi, in caso di violazione di quanto previsto dall’articolo 10, al dirigente o al funzionario responsabile del procedimento non è attribuito totalmente o parzialmente, in ragione della gravità o della reiterazione della violazione, rispettivamente, il trattamento economico accessorio o l’indennità di risultato.”.

Note all'articolo 4.

Comma 1

Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria anno 2009”.

Articolo 23: “Potenziamento degli uffici finanziari regionali”.

“1. A decorrere dall'anno 2009 una quota non superiore al 2,5 per cento dell'incremento delle somme effettivamente riscosse, rispetto all'anno precedente, nell'ambito delle attività di accertamento dell'evasione e di controllo in materia di tributi regionali gestiti in forma diretta, è destinata al potenziamento degli uffici finanziari della Regione e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Le medesime disposizioni si applicano alle attività di accertamento e riscossione in materia di canoni idrici e di depurazione gestiti in forma diretta.

2. Con delibera di Giunta regionale sono stabiliti modalità e termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 1 nel rispetto dei vigenti contratti di lavoro.

3. Agli oneri relativi all'applicazione del comma 1 si provvede attraverso quota parte dello stanziamento di cui alla UPB 6.23.57.”.

Comma 2

Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 8: “Norme per la qualificazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti”.

Articolo 16: “Collaudo - Commissione di collaudo - Rete ordinaria ed autostradale”.

Comma 6: “6. Ai singoli componenti della commissione ed al segretario spetta un rimborso spese omnicomprendivo di euro 250,00. Gli oneri del collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione.”.

Comma 3

Legge Regionale 7 febbraio 1994, n. 8: “Norme in materia di difesa del suolo-Attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni”.

Articolo 8, comma 5: “5. Al trattamento economico del personale, collocato in posizione di comando, provvede l'Amministrazione; per essi si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 16 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 253 e, qualora partecipino ai lavori del Comitato tecnico, anche il disposto dell'articolo 14 della stessa legge.”.

Comma 4

Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”.

Articolo 53: “Contenimento della spesa pubblica”.

Comma 1, lettera a): “1. La regione Campania aderisce alla politica di contenimento della spesa pubblica, in attuazione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e, in applicazione dei medesimi principi, prevede la diminuzione dei costi introducendo criteri per la riorganizzazione di strutture, comitati e consigli di amministrazione. La Regione, partendo dalla valutazione dell'effettiva necessità, dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, predispone un piano di diminuzione dei costi che prevede:

- a) la riduzione nella misura del 20 per cento delle indennità per i direttori generali, sanitari ed amministrativi delle Asl e delle aziende ospedaliere, degli enti regionali, delle aree di sviluppo industriale (ASI), degli istituti autonomi case popolari (IACP), degli enti per il turismo, dei parchi regionali e dei trasporti;”.

Legge Regionale 3 novembre 1994, n. 32: “Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale.”.

Articolo 18: "Direttore generale".

"1. Il direttore generale:

- a. ha la rappresentanza legale dell'azienda;
- b. esercita tutti i poteri di gestione di cui al comma 6 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni e adotta tutti i provvedimenti necessari;
- c. adotta, in particolare, lo statuto dell'azienda entro 60 giorni dalla data di immissione nelle proprie funzioni, recependo gli indirizzi determinati in uno schema tipo deliberato della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti, i bilanci pluriennali di previsione, i bilanci di esercizio, i conti consuntivi, i piani ed i progetti di attività;
- d. adotta la nomina, la sospensione o la decadenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del coordinatore dei servizi sociali;
- e. verifica, attraverso l'istituzione di un servizio di controllo interno previsto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite anche ai fini dell'individuazione delle responsabilità del personale dirigenziale, nonché, di altro personale responsabile;
- f. verifica, altresì il risultato dell'attività svolta dagli uffici, reparti, servizi, dipartimenti, distretti, presidi o altra struttura e la realizzazione dei programmi e dei progetti affidati a ciascun dirigente in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e sanitaria;
- g. controlla e verifica, altresì, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa;
- h. sente le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in tutte le materie previste dagli accordi di lavoro del personale del servizio sanitario regionale.

2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 18-bis.

3. La verifica delle condizioni di incompatibilità di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502 del 1993, e successive modifiche cd integrazioni, è effettuata al momento della nomina. L'accertamento, anche successivo, delle condizioni di incompatibilità comporta, comunque, la decadenza dall'incarico e la risoluzione del rapporto di cui al comma successivo.

3-bis. I direttori generali, oltre i requisiti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, devono:

- a) non aver svolto lo stesso incarico per due quinquenni consecutivi nella medesima azienda sanitaria locale o azienda ospedaliera;
- b) non aver occupato tale incarico in azienda sanitaria locale o azienda ospedaliera incorsa nelle sanzioni previste all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.
- b-bis) oltre ai requisiti professionali di cui all'articolo 3-bis, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992, gli aspiranti alla nomina debbono essere in possesso, all'atto della partecipazione all'avviso di cui all'articolo 18-bis, comma 4 dell'ulteriore requisito costituito dall'attestazione di idonea valutazione positiva in ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'ultimo triennio nelle funzioni svolte.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con un contratto di durata triennale, disciplinato dall'articolo 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 502/92 ed è rinnovabile.

4-bis. L'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ha durata triennale ed è rinnovabile.

5. Il contratto di cui al precedente comma è sottoscritto sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale e conforme ai contenuti fissati dal D.P.C.M. di cui all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

6. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore generale, le

relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale, o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano. Ove l'assenza o l'impedimento del direttore generale si protragga oltre sei mesi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, procede alla sua sostituzione.

7. Il direttore generale decade dall'incarico:

- a. qualora la gestione presenti grave, ingiustificato disavanzo;
- b. in caso di gravi violazioni di legge o dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione;
- c. per altri gravi motivi.

8. Il direttore generale adotta i provvedimenti di sua competenza sentito il parere del direttore sanitario, del direttore amministrativo, del consiglio dei sanitari, ove richiesto, nonché, del coordinatore dei servizi sociali ove presente. Qualora ritenga di adottare tali provvedimenti in difformità dei pareri come innanzi espressi, è tenuto a darne motivazione.

9. I provvedimenti del direttore generale e qualsiasi altro atto aventi rilevanza esterna vanno conservati in originale e regolarmente registrati in ordine progressivo e cronologico secondo le norme del regolamento interno, e, fino all'adozione di detto regolamento, secondo le norme previste per gli atti deliberativi del comune e trasmessi, entro una settimana dalla loro adozione, alla Commissione consiliare permanente in materia di sanità e sicurezza sociale.

10. Per il supporto delle funzioni di alta direzione, cui non può far fronte con personale in servizio, il direttore generale può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, ai sensi e con i limiti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.

10-bis. La Commissione nominata con decreto del Presidente della giunta regionale del 25 giugno 2012, n. 179 è incaricata inoltre di procedere alla valutazione dei requisiti dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 15 giugno 2012, n. 14 (Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 10 della legge regionale n. 1/2012 e dell'articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 32/1994).”.

Articolo 22: "Direttore amministrativo e direttore sanitario".

"1. I servizi amministrativi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono diretti dal direttore amministrativo. I servizi sanitari, ai fini organizzativi ed igienico sanitari, sono diretti dal direttore sanitario.

2. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del direttore generale, con particolare riferimento alle capacità professionali in relazione alle funzioni da svolgere.

3. Per la nomina a direttore amministrativo sono richiesti i seguenti requisiti:

- a. essere in possesso dell'età prevista dalle norme vigenti;
- b. laurea in discipline giuridiche o economiche;
- c. qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa per almeno 5 anni in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

4. Per la nomina a direttore sanitario fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 7 penultimo periodo del decreto legislativo n. 502/1992 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a. età non superiore ai limiti di legge;
- b. laurea in medicina e chirurgia;
- c. idoneità nazionale di cui all'articolo 17, commi 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del medesimo art. 17;
- d. qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria per almeno 5 anni in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di grande o media dimensione.

5. Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo e del direttore sanitario è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con contratto rinnovabile al quale si applica la disciplina prevista dal precedente articolo 18, comma 4, per il direttore generale.

6. Il contratto di cui al precedente comma è stipulato dal direttore generale con il direttore amministrativo e con il direttore sanitario sulla base di uno schema approvato dalla Giunta regionale e conforme ai contenuti fissati dal D.P.C.M. di cui all'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.

8. Il direttore generale, con provvedimento motivato, dichiara la decadenza del direttore amministrativo o del direttore sanitario nei casi di sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità previste dall'art. 3, commi 9 e 11, del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, in caso di assenza o impedimento superiore a sei mesi. Il direttore generale, con provvedimento motivato, può sospendere o dichiarare decaduti il direttore amministrativo ed il direttore sanitario qualora ricorrano gravi motivi.”.

Comma 5

Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)”.

Articolo 1, comma 186: “186. L'onere per le spese di trasporto sostenute dal personale incaricato delle azioni di ispezione, verifica e controllo degli impianti derivanti dagli iter autorizzabili previsti dagli articoli 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), 9 del decreto legislativo 163/2007 e52-quater del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), sono a carico dei soggetti proponenti.”.

Comma 6

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Articolo 86: "Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative".

Comma 5: “5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave.”.

Note all'articolo 5.

Comma 3

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 già citato nella nota al comma 6 dell'articolo 4.

Articolo 159: " Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali ".

“1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorerieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice,

le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.”.

Note all'articolo 6.

Comma 3

Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3: "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania".

Articolo 7: "Tariffe e titoli di viaggio".

Comma 1: "1. La Regione, al fine di garantire l'integrazione e l'uniformità fra i diversi sistemi e modi di trasporto, con il supporto dell'agenzia regionale della mobilità, determina i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, definisce la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, stabilisce le diverse tipologie di titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari massimi, definisce le azioni di promozione del trasporto pubblico, fondate su incentivi anche tariffari e sulla diffusione dell'informazione. Per i servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 2, il livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio è demandato, previa intesa con la Regione, agli enti locali competenti per la stipulazione dei relativi contratti di servizio".

Note all'articolo 9.

Comma 3

Legge Regionale 9 gennaio 2014, n. 1: "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale".

Articolo 32: "Rilascio delle autorizzazioni di tipologia A2.”.

Comma 4: "4. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania dello specifico bando comunale gli operatori trasmettono, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, le domande di partecipazione ai bandi ai Comuni sede di posteggi. I Comuni sedi di posteggio espletano i bandi e provvedono, in conformità ai criteri di assegnazione, alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania della relativa graduatoria che contiene l'elenco dei nominativi degli aventi diritto e delle eventuali riserve degli idonei. Per le selezioni successive alle proroghe di cui al periodo transitorio, i Comuni danno la massima evidenza alle disposizioni adottate in attuazione del decreto legislativo 59/2010 e, almeno novanta giorni prima della effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informando le strutture comunali o, dove non istituite, quelle provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e legalmente costituite.

Per il rilascio delle concessioni di posteggio, alla scadenza delle proroghe di cui al comma 1, nel caso di pluralità di domande concorrenti per l'assegnazione di un posteggio, le regole delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica sono improntate ai seguenti criteri:

- a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree, valutabile in riferimento all'anzianità di esercizio dell'impresa, compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, ha una specifica valutazione nel limite del quaranta per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
- b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;
- c) presentazione di apposita documentazione che attesta la regolarità della posizione dell'impresa, individuale e societaria ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
- d) per le nuove autorizzazioni, l'obbligo di presentazione di idonea documentazione che attesta la regolarità della posizione d'impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali mediante il documento unico di regolarità contributiva, di seguito denominato DURC, decorre dal dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

Note all'articolo 10.

Comma 3

Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6: "Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell'economia campana - Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l'anno 2016".

Articolo 13: "Misure per la mobilità sostenibile, l'economia verde e il riequilibrio ambientale".

Comma 9: "9. Per consentire ai Comuni l'acquisto e l'installazione nelle aree verdi pubbliche di giochi destinati a bambini con disabilità, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante riduzione per euro 200.000,00 della Missione 20, Programma 1, Titolo 1, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e corrispondente incremento, di pari importo, per i medesimi anni, della Missione 12, Programma 04, Titolo 1.".

Note all'articolo 12.

Comma 1

Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6: "Statuto della Regione Campania".

Articolo 56: "Potestà regolamentare".

Comma 4: "4. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione la legge regionale può autorizzare la Giunta ad emanare regolamenti in materie già disciplinate con legge. In tal caso la legge regionale di autorizzazione determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme legislative vigenti, con effetto dalla data dell'entrata in vigore delle

norme regolamentari.”.

Note all'articolo 13.

Commi 1 e 2

Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26: “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania”.

Articolo 36: "Gestione programmata della caccia”.

“1. La Giunta Regionale, su parere della commissione consiliare competente in materia, sentito il CTFVR, ripartisce il territorio destinato alla caccia programmata, di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 9, in ATC, destinati alla caccia programmata, di superficie non inferiore a 45.000 ettari, anche ricadenti in più Province o articolati in sub comprensori, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Ogni cacciatore residente anagraficamente in Campania ha diritto all'accesso con residenza venatoria, per l'intera stagione di caccia, in uno degli ATC istituiti nella Regione. La richiesta deve essere formulata all'Ufficio provinciale competente per l'ATC richiesto, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascun anno, indicando anche l'ordine di preferenza per ciascun altro ATC. In assenza di domanda, la richiesta relativa all'anno precedente si intende confermata per l'anno in corso. Elementi della richiesta non più rispondenti all'attualità, o il mancato pagamento della quota di partecipazione, rendono nulla la domanda e determinano l'obbligo della sua riformulazione. Ai cacciatori iscritti ad un ATC della Campania può essere consentito, nei limiti della disponibilità dei posti e subordinatamente al consenso degli organi di gestione, di esercitare la caccia all'avifauna migratoria, in un ATC diverso da quello di appartenenza, previo versamento alla Regione di una quota pari a quella versata per la residenza venatoria e comunicando i dati del versamento entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno a pena di esclusione.

2 bis. Sono criteri di priorità per l'ammissione con residenza venatoria, nell'ordine: la residenza anagrafica nell'ATC, la residenza anagrafica in ATC confinanti se il numero di cacciatori in esso residenti anagraficamente supera il numero di posti disponibili; in caso di pari requisiti è sempre favorito il cacciatore più anziano.

2 ter. Ogni cacciatore residente in Campania può richiedere l'accesso anche ad altri ATC della Regione, e ad ATC fuori regione, se consentito dalle rispettive norme regionali; i cacciatori residenti in altre regioni italiane possono richiedere l'accesso ad un solo ATC della Campania; gli organi di gestione degli ATC applicano, ai cacciatori residenti in altre regioni italiane, le medesime limitazioni stabilite da queste per i cacciatori campani (3).

2 quater. L'ammissione ad un ATC della Campania con residenza venatoria, o senza, è subordinato alla disponibilità di posti, al consenso dell'organo di gestione ed al pagamento della quota di partecipazione.

2 quinquies. I cacciatori ammessi in un ATC della Campania per l'intera stagione venatoria, versando alla Regione una quota ulteriore pari a quella di partecipazione, possono esercitare la caccia, esclusivamente su avifauna migratoria, in altri ATC, a scelta, per cinquanta giornate; tale diritto è subordinato per ciascuna giornata alla disponibilità di posti ed al preventivo consenso degli organi di gestione nel rispetto della densità venatoria giornaliera.

3. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale, sentiti gli organi di gestione, determina per ciascun Ambito territoriale di caccia:

- a) il numero totale di cacciatori ammissibili, applicando l'indice di densità venatoria minima, come indicato dal Ministero competente, all'estensione del territorio agro-silvo-pastorale dell'ATC;
- b) il numero di cacciatori ammissibili con residenza venatoria, se possibile in misura proporzionale al territorio utile alla caccia dell'ATC, tale da garantire, con le quote stabilite per tutti gli altri Ambiti, una disponibilità di posti sufficiente per tutti i cacciatori campani;

- c) il numero di cacciatori ammissibili nel territorio dell'ATC senza residenza venatoria; in tale quota sono inclusi anche i cacciatori residenti fuori regione in misura non superiore al 5 per cento del totale di cui alla lettera a);
- d) il numero di cacciatori ammissibili senza residenza venatoria per l'esclusivo esercizio della caccia su avifauna migratoria, come previsto al comma precedente, in misura non inferiore al 10 per cento del totale di cui alla lettera a);
- e) le regole per l'accesso dei cacciatori senza residenza venatoria, anche per periodi inferiori alla stagione venatoria;
- f) eventuali criteri di priorità, supplementari a quelli già stabiliti nel presente articolo, per l'ammissione dei cacciatori negli ATC della Campania;

4. I componenti dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia sono nominati con delibera di Giunta provinciale. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia è assicurata la presenza di tutte le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale previste nell'articolo 34, comma 5 della legge 157/1992, se presenti in forma organizzata sul territorio. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ufficio caccia della Provincia competente per territorio a cui possono essere affidate dal comitato di gestione compiti di assistenza tecnica e amministrativa. Il comitato di gestione, costituito da un massimo di diciannove rappresentanti nel rispetto delle proporzioni previste nell'articolo 14, comma 10 della legge 157/1992, è così costituito:

- a) sessanta per cento nominati in rappresentanza di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute dal citato articolo 34 della legge 157/1992, se presenti in forma organizzata sul territorio, un componente per ogni associazione, con priorità per quelle con il maggior numero di iscritti residenti nel territorio dell'ATC risultante da tabulato in copia autentica consegnata all'amministrazione provinciale competente;
- b) venti per cento nominati in rappresentanza di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente, ed operanti nella provincia, un componente per ogni associazione, con priorità per quelle con il maggior numero di iscritti residenti nel territorio dell'ATC risultante da tabulato in copia autentica consegnata all'amministrazione provinciale competente;
- c) dieci per cento in rappresentanza delle amministrazioni provinciali, designati dall'assessore provinciale competente, di cui un componente con funzioni di segretario;
- d) dieci per cento dei componenti in rappresentanza della Regione Campania, di cui un componente nominato dall'assessore all'agricoltura ed uno dal Presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura.

5. In caso di modifica delle designazioni effettuate ai sensi del comma 4, la Giunta provinciale provvede alla sostituzione entro e non oltre trenta giorni. In ogni caso, le funzioni dei componenti sostituiti cessano alla scadenza del suindicato termine.

6. Le designazioni di nomina o di revoca avvengono ad iniziativa delle rispettive strutture provinciali. Se le designazioni non pervengono all'amministrazione provinciale entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la Provincia provvede d'ufficio.

7. Gli organi di gestione, così costituiti, eleggono il Presidente ed il Collegio dei revisori dei conti, in numero non inferiore a tre, nel rispetto delle norme vigenti.

8. Gli organi di gestione degli ATC hanno sede presso le competenti amministrazioni provinciali e sono convocati dai rispettivi Presidenti. Possono essere convocati anche su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti. I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Le Province assicurano anche il supporto tecnico ed amministrativo.

8 bis. Il Comitato di gestione provvede alla pubblicazione sul proprio sito Web degli atti assunti nell'esercizio dei propri compiti istituzionali. Trasmette entro il 30 marzo di ogni anno, contestualmente al conto consuntivo corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, una relazione dettagliata sugli aspetti finanziari, amministrativi e tecnici delle attività dallo stesso

svolte nell'esercizio finanziario precedente).

9. La Giunta regionale, in caso di comprovata inefficienza o inerzia degli organi di gestione degli ATC, nomina un commissario che, coadiuvato dall'ufficio caccia dell'amministrazione provinciale, sostituisce l'organo inadempiente, acquisisce nuove designazioni e propone alla Giunta provinciale la nomina di un nuovo organismo di gestione restando in carica fino al suo insediamento.”.

Comma 3.

Legge Regionale 21 maggio 2012, n. 13: “Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2012)”.

Articolo 2: "Individuazione dell'infestazione parassitaria”.

Comma 3: “3. I trattamenti e le operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere assunti anche a carico delle associazioni dei produttori e da altri soggetti che operano specificatamente nel settore come consorzi o soggetti consorziati per tali finalità.”.

Articolo 4: “Norma finanziaria”.

“1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, è autorizzata per l'anno 2012 una spesa di euro 200.000,00.

2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte, per il corrente esercizio con le risorse iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 2.76.181 del bilancio regionale “Sperimentazione, informazione consulenza, assistenza tecnica, lotta fitopatologica e controlli fitosanitari”.

3. Per gli esercizi successivi, le leggi di bilancio fissano l'entità degli oneri a carico della Regione.”.

Note all'articolo 15.

Commi 1 e 3

Legge Regionale 11 agosto 2005, n. 15: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria regionale 2005”.

Articolo 17: “Il titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla legge regionale n. 54/85, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla regione Campania, in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo annuo di euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le somme di cui al comma 1 quantificabili per l'anno 2005 in euro 800.000,00 sono iscritte nel Bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla unità previsionale di base 9.31.71 della entrata ed alla unità previsionale di base 1.55.97 della spesa per il finanziamento nella misura dell'importo effettivamente riscosso dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa-.”.

Commi 2 e 3

Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 già citata nella nota al comma 4 dell'articolo 4.

Articolo 19: “Contributo ambientale”.

Commi 1 e 2: “1. I titolari di autorizzazioni estrattive sono tenuti annualmente, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 13 dicembre 1985, n.54, e dell'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15, al pagamento alla regione Campania di un contributo ambientale così determinato:

- a) euro 1,50/mc per le pietre ad uso ornamentale;
- b) euro 0,90/mc per sabbie e ghiaie;

c) euro 0,75/mc per gli altri materiali.

2. Il contributo indicato al comma 1 è corrisposto, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla scorta dei volumi estrattivi riportati nel programma di coltivazione allegato al titolo legittimante la coltivazione rilasciato in conformità del piano regionale delle attività estrattive. L'entità del contributo è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni biennali intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita.

3. L'importo dei contributi di cui al comma 1, quantificato in euro 1 milione 500 mila, è iscritto nel bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla UPB 11.81.80 della entrata ed è destinato per il 50 per cento ad alimentare il Fondo per la ecosostenibilità di cui all'articolo 15, per il restante 50 per cento al finanziamento delle spese iscritte alla UPB 2.68.156 concernenti i lavori di recupero ambientale, la redazione del progetto unitario di gestione del comparto, se lo stesso non è redatto dai titolari di attività estrattiva, e al finanziamento delle attività di controllo dell'organo di vigilanza in materia di cave.”.

Comma 3.

Legge Regionale 13 dicembre 1985, n. 54: “Coltivazione di cave e torbiere.”.

Articolo 6: “Deposito cauzionale.”.

“1. Il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato nel rilasciare l'autorizzazione deve tener conto:

- a) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale e della sua indennità agli scopi a cui si dice destinato;
- b) della tutela e della salubrità della zona circostante, dell'ambiente e del paesaggio;
- c) delle condizioni geologiche e idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate.

2. Viene inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente relativamente agli interventi atti a garantire il recupero o la ricomposizione del paesaggio naturale alterato.

3. L'ammontare del deposito cauzionale omnicomprensivo verrà stabilito dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato e non potrà, comunque, essere inferiore al 50% dell'importo che emerge dal piano finanziario di cui alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 8.

4. Nel caso di inadempienza del soggetto autorizzato, la Regione impiega il suddetto deposito per la ricomposizione ambientale o il recupero, entro novanta giorni dalla notificazione della diffida inviata al soggetto titolare, fermo il diritto a richiedere gli eventuali ulteriori danni.

5. L'entità di detto deposito è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT del costo della vita ed agli sviluppi dei lavori di estrazione.

6. La cauzione sarà versata alla tesoreria regionale e sarà disponibile in favore del Comune, dei Comuni o Comunità Montane interessati, per gli indennizzi derivanti dal mancato adempimento degli impegni assunti dai richiedenti, nonché per i danni recati dal richiedente medesimo alle infrastrutture.

7. Sono consentite garanzie mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa il cui schema deve essere sottoposto al parere della Commissione di cui all'articolo 3 della presente legge.

8. La garanzia deve essere vincolata a favore della Giunta Regionale della Campania, alla quale spetta rilasciare il relativo svincolo ai sensi dell'articolo 23 della presente legge.”.

Articolo 13: “Modi di estinzione dell'autorizzazione.”.

“1. L'autorizzazione si estingue:

- a) per scadenza del termine;
- b) per rinuncia;
- c) per trasferimento a terzi senza preventiva autorizzazione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3;
- d) per decadenza nel caso che l'imprenditore della cava, preventivamente diffidato, non osservi

le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione.

2. La diffida ad adempiere, prevista dalla lettera d), deve assegnare un termine non inferiore a giorni novanta e non superiore a giorni centottanta.

3. La decadenza dell'autorizzazione può inoltre essere pronunciata dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato:

- a) per mancato inizio dell'attività estrattiva entro quattro mesi dal rilascio del provvedimento di autorizzazione, ovvero nel caso di sospensione per un periodo superiore a sei mesi;
- b) per recidiva delle infrazioni precedentemente diffidate.”.

Note all'articolo 16.

Comma 1

Legge Regionale 29 luglio 2008, n. 8: “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”.

Articolo 36: “Diritti proporzionali e contributi”.

Commi 7, 8 lettera a) e 12: “7. I titolari delle concessioni sono tenuti, altresì, a corrispondere un contributo annuo. Il contributo è corrisposto, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, ai comuni ove sono ubicati i punti di eduazione, dandone comunicazione al competente ufficio regionale entro i trenta giorni successivi.

8. Il contributo annuo è così determinato:

- a) per le acque minerali naturali e di sorgente il contributo da corrispondersi è proporzionale alla quantità di acqua confezionata e commercializzata ed è pari a euro 0,30 a metro cubo.

L’importo è ridotto del cinquanta per cento nei seguenti casi, non cumulabili fra loro:

- 1) commercializzazione su territorio extranazionale;
- 2) utilizzo del vetro per imbottigliamento. Il contributo è soppresso nel caso in cui le aziende utilizzino esclusivamente il vetro con vuoto a rendere.

12. Gli introiti derivanti dai contributi di cui ai commi 7 e 8 sono utilizzati dai comuni, con destinazione specifica e vincolata, per la realizzazione di interventi ed iniziative finalizzate alla salvaguardia del patrimonio idrotermominerale sentite le associazioni di categoria. Se la concessione interessa il territorio di più comuni, gli introiti di cui ai commi 7 e 8 sono ripartiti tra i comuni interessati in proporzione della superficie territoriale ricompresa in ciascun comune.”.

Note all'articolo 17.

Comma 1

Legge Regionale 30 gennaio 2008, n. 1 già citata nella nota al comma 4 dell’articolo 4.

Articolo 27: “Adeguamento della legge regionale n. 3/2007 alla normativa nazionale”.

“1. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 2 è così modificato:

1. al comma 6, dopo la parola “oppure” sono aggiunte le parole “limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice”; dopo la parola “preliminare” sono aggiunte le parole “o definitivo”;

2. al comma 31, le parole “e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,” sono soppresse;

b) l’articolo 12, comma 1, è così modificato: nel primo periodo, dopo la parola “coordinati” sono eliminate le parole “ed individuati dalla Giunta regionale con disciplinare tecnico”; dopo la parola “caratteristiche” sono eliminate le parole “e i cui specifici contenuti”;

g) la frase “La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma” è soppressa;

c) all'articolo 13, il comma 11 è abrogato;

d) l'articolo 16 è così modificato:

1. al comma 1, all'inizio della lettera b) sono inserite le parole "per le opere sopra soglia,"; alla fine della lettera b) è inserito il seguente periodo: "Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento statale disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali";

2. dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), se gli appalti riguardano lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento statale, ovvero riguardano lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici";

3. al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;

4. dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Per i contratti di cui al comma 1, lettere a) e b), se, ai sensi del comma 4, l'appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista";

e) all'articolo 19, comma 2, le parole "parte II, capo III, sezione II" sono sostituite dalle parole "parte II, titolo I, capo III, sezione II e titolo II";

f) all'articolo 24, comma 2, lettera b), dopo le parole "n. 422," sono inserite le parole "e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577,";

g) l'articolo 25 è così modificato:

1. al comma 7, le parole "lettere b) e c)" sono sostituite dalle parole "lettera b)"; alla fine del comma è introdotto il seguente periodo "In caso di inosservanza, si applica l'articolo 353 del codice penale";

2. al comma 10, la parola "associazione" è sostituita dalla parola "raggruppamento";

3. il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.";

4. ai commi 18 e 19, dopo le parole "o fallimento del medesimo" sono inserite le parole "ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia";

h) all'articolo 26, comma 1, alla lettera m), dopo le parole "divieto di contrarre con la pubblica amministrazione" sono inserite le parole "compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006 n. 248"; dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "n) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione società organismi di attestazione (SOA) da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico o nei cui confronti sia stata accertata dall'autorità competente la inottemperanza degli obblighi sanciti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, e successive modifiche.";

i) all'articolo 28, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "5. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera rispettati, in ogni caso, i requisiti tecnici prescritti anche quando la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio è assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi."

l) Lettera dichiarata incostituzionale

m) all'articolo 35, comma 4, la parola "affidare" è sostituita dalla parola "aggiudicare";

n) all'articolo 36, al comma 6, dopo le parole "alle procedure ristrette" sono soppresse le parole "per l'affidamento di lavori pubblici";

o) l'articolo 37 è così modificato:

1. al comma 1, le lettere b) e c) sono soppresse;

2. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "5. Ai sensi dell'articolo 122, comma 7, del Codice, la procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al presente articolo, anche per lavori di importo complessivo non superiore a euro 100 mila.";

p) lettera dichiarata incostituzionale

q) all'articolo 40, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori gli accordi quadro sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.";

r) all'articolo 41, alla fine del comma 1, è inserito il seguente periodo: "Il ricorso al dialogo competitivo per lavori è consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, comunque, ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV del Codice. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II del Codice, è altresì richiesto il parere del Consiglio superiore dei beni culturali. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione può procedere." ;

s) all'articolo 44, comma 1, lettera e), dopo la parola "ambientali" sono inserite le parole "e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto".

t) l'articolo 46 è così modificato:

1. Punto dichiarato incostituzionale

2. dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro, alla salvaguardia dei livelli occupazionali nel rispetto del contratto nazionale di categoria e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione." "4-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

3. al comma 5, le parole "il comma 1 e 2 non si applica" sono sostituite dalle parole "i commi 1 e 2 non si applicano";

4. al comma 10, le parole "per i quali non sia ammesso ribasso d'asta" sono soppresse;

5. Punto dichiarato incostituzionale

6. al comma 14, le parole "all'articolo 6" sono sostituite dalle parole "all'articolo 4";

u) l'articolo 48 è così modificato:

1. al comma 1, dopo la parola "regolamento" è aggiunta la parola "statale";

2. il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali.";

3. al comma 4, le parole "a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno

prestato servizio” sono sostituite con le parole “al contratto del cui affidamento si tratta.”;

4. al comma 8, dopo la parola “regolamento” è aggiunta la parola “statale”; le parole “delle stazioni appaltanti” sono sostituite dalle parole “della stazione appaltante” e dopo la parola “scelti” sono inserite le parole “tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 2, comma 24, ovvero”;

v) all’articolo 49, al comma 12, dopo le parole “Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza”, sono inserite le parole “e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza”; alla fine del comma è inserito il seguente periodo: “Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione”;

z) all’articolo 52 è aggiunto il seguente comma: “5. In tutte le gare relative ai servizi, la stazione appaltante deve inserire la norma di salvaguardia dei livelli occupazionali come da contratti collettivi nazionali.”;

aa) all’articolo 54, comma 7, le parole “La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 6” sono sostituite con le parole: “La garanzia fideiussoria di cui al comma 6, prevista con le modalità di cui all’articolo 75, comma 3, del Codice”;

bb) l’articolo 57 è così modificato:

1. al comma 1, le parole “sono tenuti a seguire” sono sostituite con le parole “sono tenuti a eseguire”;

2. al comma 3, dopo le parole “ritenute di garanzia effettuate.” è inserito il periodo “Se gli affidatari non trasmettono le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.”;

3. al comma 4, dopo le parole “con ribasso non superiore al venti per cento” sono inseriti i seguenti periodi: “L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore relativamente agli avvenuti adempimenti di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.”;

4. al comma 5, le parole “lettera a)” sono sostituite con le parole “lettera c)”;

5. al comma 6, ultimo periodo, le parole “copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.” sono sostituite con le parole “il documento unico di regolarità contributiva nonché copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.”;

6. dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nel settore dell’edilizia, le Casse edili, sulla base di accordi stipulati a livello regionale con istituto nazionale previdenza sociale (INPS) e istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro (INAIL), rilasciano il documento unico di regolarità contributiva comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa al cantiere interessato dai lavori.”;

cc) L’articolo 62 è così modificato:

1. al comma 6, le parole “in aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile” sono sostituite dalle parole “in aggiunta ai casi di ricsuzione degli arbitri previsti dall’articolo 815 del codice di procedura civile”;

2. il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia, e applica le

tariffe ivi fissate. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo. L'articolo 24 del decreto-legge n.223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n.248/2006, si interpreta come non applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma.”;

3. il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dalla normativa statale vigente in materia.”;

dd) L'articolo 64 è così modificato:

1. al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente “a) contributi pluriennali per l'ammortamento di mutui.”

2. il comma 2 è così sostituito: “2. I contributi pluriennali per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 sono erogati di norma per un periodo massimo di venti anni, estensibile al periodo massimo di trenta anni.”;

ee) L'articolo 68 è così sostituito:

“1. Per l'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lettera a), gli enti beneficiari, ai fini dell'accensione del mutuo, in sostituzione della cassa depositi e prestiti possono scegliere, a parità di trattamento, un altro istituto di credito mutuante con le procedure dell'evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Il contributo è erogato direttamente agli enti interessati.”;

ff) Dopo l'articolo 68 è aggiunto il seguente:

“Articolo 68-bis

1. Per i fini di cui all'articolo 68 nel bilancio di previsione della Regione a partire dall'esercizio finanziario 2008, è istituito un Fondo vincolato a garanzia del pagamento di rate di mutui - rimborso capitale e interessi - da assumersi da parte dei Comuni per lavori pubblici ed opere pubbliche di cui alla presente legge e che non hanno la possibilità di fornire agli istituti di credito le garanzie richieste dagli stessi.

2. Il Fondo di cui al comma 1 per l'anno 2008 è quantificato in euro 10 milioni ed è iscritto alla UPB di nuova istituzione denominata “Fondo regionale a garanzia del finanziamento delle opere di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n.3”. La quantificazione per gli anni successivi è fatta sulla base delle rate in ammortamento dei mutui contratti a partire dall'anno 2008.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito fra i comuni che presentano richiesta corredata da idonea documentazione diretta ad accertare la concreta possibilità dell'ottenimento di finanziamenti da parte di istituti di credito.

4. La garanzia da parte della Regione può essere rilasciata sia ai singoli comuni assegnatari sia direttamente all'istituto di credito erogatore del mutuo stesso. A tal fine, l'assessore regionale al bilancio è autorizzato a predisporre gli atti di convenzione con gli istituti di credito mutuanti disponibili all'operazione.

5. I comuni interessati devono presentare istanza al dirigente del Settore bilancio della Regione il quale provvede alla compiuta istruttoria della pratica e, in caso positivo, emette proprio decreto di garanzia in favore del comune o in favore dell'istituto di credito mutuante. In caso di istruttoria negativa il dirigente del Settore bilancio deve darne pronta comunicazione al comune con eventuale richiesta di integrazione della documentazione.

6. La erogazione da parte della Regione dei contributi annuali in conto ammortamento mutui avviene su disposizione del dirigente del Settore bilancio in esecuzione al proprio precedente decreto di garanzia emesso a favore del comune o direttamente in favore dell'istituto di credito. La disposizione di pagamento del contributo deve essere emessa in tempo utile per il rispetto delle date di scadenza delle singole rate stabilite con contratto di mutuo.

7. Al 31 dicembre di ciascun anno, la eventuale parte non utilizzata del “Fondo regionale a garanzia del finanziamento delle opere di cui alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3,” di cui

al comma 2, trattandosi di fondo con vincolo di destinazione, concorre alla quantificazione e definizione dello stesso fondo per l'anno successivo.

8. Alla copertura della spesa si provvede con la riduzione, nell'allegato "C" e nel Bilancio, dell'appostazione della UPB 22.84.245 per euro 10 milioni e con la istituzione della nuova UPB dotata dello stesso importo."

gg) all'articolo 74, comma 3, dopo le parole "all'urbanistica" sono aggiunte le parole "alle attività produttive, all'agricoltura, alla ricerca scientifica, all'Avvocatura regionale, al Gabinetto della Presidenza,".

Comma 3

Legge Regionale 27 febbraio 2007, n. 3: "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania".

Articolo 64: "Forme di intervento finanziario regionale".

"1. L'intervento finanziario regionale a favore di investimenti ed opere promossi dai comuni, loro consorzi e loro aziende, dalle province e dalle comunità montane, dai consorzi, aziende pubbliche e da altri enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo o la vigilanza della Regione, si esplica con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:

- a) contributi pluriennali per l'ammortamento di mutui;
- b) contributo straordinario da concedere con provvedimento motivato."

Note all'articolo 18.

Comma 6

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito."

Articolo 21: "Interessi per dilazione del pagamento".

Comma primo: "Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo".

Commi 7 e 8

Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193: "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili".

Articolo 6: "Definizione agevolata".

Commi 10 e 11: "10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

- a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- e) lettera soppressa dalla legge di conversione.

e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689."

Articolo 6 ter: "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali".

“1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.”.

Note all'articolo 19.

Comma 2

Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)”.

Articolo 5: “Rideterminazione dell'importo della tassa automobilistica regionale”.

Commi 1 e 2bis lettera a): “1. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), dovuti dal 1 gennaio 2012 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, sono determinati con l'aumento del 10 per cento dei corrispondenti importi vigenti dell'anno 2011.

2. Per l'anno 2012 le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento dei mutui contratti dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, a valere sulla UPB 1.82.227, e del fondo di cui all'articolo 37. Per il medesimo esercizio finanziario il finanziamento delle politiche sociali della Regione è assicurato dalle disponibilità residue dell'apposito Fondo nazionale da riscrivere nel bilancio 2012, fatti salvi i vincoli imposti

dal patto di stabilità interno.

2-bis. A decorrere dall'anno 2013, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono ripartite, ferma una quota pari a 300.000,00 euro destinata al finanziamento dell'Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo, per il finanziamento delle seguenti attività:

- a) in misura pari al 50 per cento, per il sostegno ai processi di gestione delle situazioni di crisi occupazionale e dei processi di sviluppo, nonché della integrazione oraria dei lavoratori socialmente utili impiegati presso le strutture della Regione Campania, se è attestata dagli uffici regionali medesimi l'effettiva utilità del loro utilizzo;”.

Comma 3, lettere a), b), c), d) e e)

Legge Regionale 7 dicembre 2010, n. 16: “Misure urgenti per la finanza regionale”.

Articolo 6: “Finalità”.

Comma 1: “1. Il presente Capo disciplina l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito denominato “tributo”, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), di seguito indicata come “legge statale”, per disciplinare l'accertamento, la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso tributario amministrativo.”.

Articolo 8: “Base imponibile e determinazione del tributo”.

Comma 5, lettera a): “5. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento dell'ammontare fissato ai sensi del comma 3, lettera e), numero 1, i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;”.

Articolo 12: “Conferimento di funzioni alle Province”.

“1. Per le violazioni di cui all'articolo 3, comma 32, della legge statale, le funzioni concernenti l'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché il relativo contenzioso, l'eventuale rappresentanza in giudizio e la riscossione coattiva sono conferite alle province territorialmente competenti.

2. Le somme derivanti dal recupero d'imposta, dalle sanzioni e dagli interessi moratori richieste in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 32, della legge statale, sono introitate direttamente dalle province nei loro bilanci, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

3. Le amministrazioni provinciali provvedono a versare alla regione, entro il mese successivo alla riscossione, il venti per cento, calcolato con le modalità di cui all'articolo 3, comma 27 della legge statale, delle somme derivanti dal recupero d'imposta effettuato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 32, della legge statale.

4. Le province inviano alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del presente conferimento di funzioni che contiene:

- a) i dati relativi all'attività di constatazione delle violazioni alla presente legge;
- b) i dati relativi all'attività di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'articolo 3, comma 32 della legge statale;
- c) i dati relativi alle somme recuperate a titolo di tributo, sanzioni e interessi moratori;
- d) i dati relativi al contenzioso tributario e all'andamento della riscossione coattiva.”.

Articolo 17: “Norma finanziaria”.

Commi 2, 3, 4 e 5: “2. Il dieci per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo su base provinciale spetta alle Province e trova allocazione nella UPB del bilancio regionale n. 1.1.5 “Acquedotti e disinquinamenti”.

3. Una quota pari al venti per cento del gettito del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo destinato ad interventi in materia di tutela ambientale ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge statale. Il fondo trova allocazione nella UPB di nuova istituzione dello stato della previsione della spesa del bilancio regionale n. 1.1.256 denominata

“Interventi regionali per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, legge 28 dicembre 1995, n. 549” e l'impiego delle risorse avviene con le modalità e secondo le priorità indicate nell'articolo 3, comma 27, della legge statale. Nella stessa UPB dello stato della previsione della spesa del bilancio regionale confluiscono anche le somme riversate dalle province ai sensi dell'articolo 12, comma 3.

4. Una ulteriore quota pari al cinque per cento del gettito del tributo realizzato su base provinciale, al netto delle quote di cui ai commi 2 e 3, è trasferita alle stesse province a titolo di concorso nelle spese per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 12, comma 1. Le relative risorse trovano allocazione nella UPB 1.1.5 “Acquedotti e disinquinamenti”.

5. L'erogazione delle somme previste a favore delle province, ai sensi del comma 4 del presente articolo, è subordinata all'acquisizione da parte della regione della relazione di cui all'articolo 12, comma 4.”.

Comma 4, lettere a), b) e c).

Legge Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 4.

Articolo 22: “Norme in materia di perdita di possesso degli autoveicoli”.

Comma 1: “1. L'intestatario del veicolo regolarmente iscritto al Pubblico registro automobilistico (PRA) che perde il possesso dello stesso per qualsiasi evento documentato da atto avente data certa non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale nel caso in cui ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) abbia perso il possesso entro il termine utile per il pagamento di ciascun periodo tributario;
- b) abbia provveduto in ogni caso alla annotazione della perdita di possesso al PRA.”.

Legge Regionale 6 maggio 2013, n. 5 già citata nella nota al comma 5 dell'articolo 4.

Articolo 1, comma 182: “182. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica. L'obbligo tributario in materia di tassa automobilistica regionale relativo ai veicoli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta già trascritto il provvedimento di fermo amministrativo, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, decorre nuovamente a partire da tale data in conformità al dettato dell'articolo 3 del decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463) ed il relativo termine di pagamento è fissato nei successivi sessanta giorni.”.

Legge Regionale 7 agosto 2014, n. 16: “Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (Collegato alla legge di stabilità regionale 2014)”.

Articolo 1, comma 119 e 120: “119. I veicoli individuati dall'articolo 63, comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), accedono ai benefici fiscali previsti nell'articolo 63, comma 4 della medesima legge, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato da Automobil Club Storico Italiano (ASI) o da Associazione Italiana Automotoveicoli Classici (AIAC), recante gli estremi identificativi del veicolo iscritto nel registro dei predetti enti.

120. I motoveicoli, individuati dall'articolo 63, comma 2, della legge 342/2000, accedono ai benefici fiscali previsti nell'articolo 63, comma 4 della medesima legge, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché muniti di apposito certificato rilasciato dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) o inseriti nell'elenco dei motoveicoli di interesse storico redatto dalla stessa annualmente.”.